

• LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA CIVILE
 SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi
 Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide
 - Presidente - Dott. RUBINO Lina -
 Consigliere - Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel.
 Consigliere - Dott. DELL'UTRI Marco -
 Consigliere - Dott. TATANGELO Augusto -
 Consigliere - ha pronunciato la seguente:
 ORDINANZA sul ricorso 19022/2016 proposto
 da: R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RUGGIERO DI
 SICILIA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO GRIO, che la rappresenta e
 difende; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE; - intimati
 - avverso la sentenza n. 1700/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
 28/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
 partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

• **Fatto**

FATTI DI CAUSA

1. R.S. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell'[art. 615 c.p.c.](#), Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per l'importo complessivo di Euro 841,56, contestando, fra l'altro, l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del [codice della strada](#).

Si costituirono in giudizio Roma Capitale e la società Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace dichiarò l'opposizione in parte inammissibile ed in parte infondata, compensando le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall'attrice soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2016, in parziale riforma di quella impugnata, ha dichiarato illegittima la maggiorazione di cui alla [L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27](#), ha confermato nel resto la sentenza di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre R.S. con atto affidato ad un motivo.

Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli [artt. 375,376](#) e 380 bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

• **Diritto**

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'[art. 2719 c.c.](#), e dell'[art. 215 c.p.c.](#).

Sostiene la ricorrente di avere contestato l'autenticità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da Roma Capitale e che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato a tale disconoscimento il regime di cui all'[art. 215 c.p.c.](#), mentre l'onere di disconoscimento della conformità della copia fotostatica andrebbe assolto "mediante una mera dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, così come avvenuto tempestivamente nella fattispecie".

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Rileva il Collegio che la contestazione di cui al ricorso contiene, per quanto è dato comprendere, anche un profilo di scarsa chiarezza, perchè la sentenza impugnata ha osservato che la R. aveva, tra l'altro, contestato l'omessa notifica del verbale, mentre il motivo di ricorso pone il problema del disconoscimento di una copia fotostatica, il che presuppone che si tratti di un documento comunque pervenuto. A prescindere, comunque, da tale rilievo, la censura è infondata, perchè questa Corte ha già affermato che [l'art. 2719 c.c.](#), esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (sentenze 25 febbraio 2009, n. 4476, e 13 giugno 2014, n. 13425).

A tale principio si è correttamente uniformato il Tribunale di Roma.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

• PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 3 Civile, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017